



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella n.46
C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 Mail: protocollo@comunescillato.pa.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche allo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata "AMA-Rifiuto è risorsa"



IL PROPONENTE

IL SINDACO
GIUSEPPE FRISA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

.....

Data _____

IL FUNZIONARIO
arch. Francesco Giardina

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

.....

Data _____

IL FUNZIONARIO
Rag. Di Stefano Santo

PREMESSO CHE:

Il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 introduttivo del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha dettato un'organica disciplina di tali società in coerenza con le norme scaturite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha dettato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

il citato D.Lgs. n. 100/2017 è stato emanato a seguito dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche allo stesso apportate, nella seduta del 16 marzo 2017;

il corpus di norme che si ricava dai citati decreti legislativi è mirato a disciplinare la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, allo scopo di garantire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

il Testo Unico stabilisce inoltre che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;

l'art. 3 chiarisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, sancendo che nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore mentre nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;

l'art. 4 dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e che le stesse, entro tali limiti, possono costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ((o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

il citato art. 4 precisa inoltre che è possibile che le pubbliche amministrazioni partecipino in società che hanno come scopo esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

lo stesso articolo, sancisce per le società in house che esse abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e che salvo quanto previsto dall'articolo 16, esse operino in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

con il co. 5 è disposto il divieto alle società di cui al co. 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) di

costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le disposizioni delle leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa;

nel testo dell'art. 4 è poi disposta la possibilità di una serie di partecipazioni per finalità specifiche nonché la facoltà di interventi di esclusione delle disposizioni normative con riguardo ad alcune società, da parte delle regioni e province autonome nell'ambito delle proprie competenze;

nel testo unico si riscontra l'attenzione che il legislatore pone nei confronti dell'analitica motivazione delle scelte in materia di costituzione e mantenimento di partecipazioni societarie con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ((...)), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la quale deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

emerge inoltre la particolare importanza attribuita alla trasparenza e ai principi di buona amministrazione della società con riguardo ai requisiti di onorabilità e compatibilità con la carica ricoperta e infatti l'art. 11 dispone che fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri omissis;

altra previsione importante è costituita dal co. 2 dell'art. 11 secondo cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, anche se rimane in facoltà dell'assemblea della società di disporre (co. 3) con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile; in tal caso la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

la disposizione contenuta nel co. 4 dell'art. 11 riguarda l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nella scelta degli amministratori in riferimento alle società in controllo pubblico;

con riferimento alle situazioni di incomferibilità e incompatibilità è previsto che gli amministratori di società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

il co. 9 dispone che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

l'art. 12 dispone in materia di responsabilità e di danno erariale: I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house;

l'art. 13 dispone in materia di controllo giudiziario: Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale; la disposizione si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata;

per l'art. 14, anche le società in controllo pubblico sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ((in stato di insolvenza)) di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

ai fini di controllo è previsto l'invio di dati alla struttura preposta presso il Ministero dell'economia e delle finanze a cui, tra l'altro, compete la tenuta di un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, delle società a partecipazione pubblica esistenti;

le società in house sono disciplinate dall'art. 16 il cui co. 1 così recita: le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

l'articolo specifica che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (...));

per il co. 3bis la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.));

il co. 7 sancisce che le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 192 dello stesso decreto;

l'art. 17 si occupa delle società a partecipazione mista pubblico-privata prevedendo che nelle società ((a partecipazione mista pubblico-privata)) la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista;

per il co. 6: alle società di cui all'art. 17 che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo;

l'art. 19 disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico stabilendo che si applicano nei loro confronti le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;

per il reclutamento del personale è disposto che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

le norme sulla ricognizione e razionalizzazione delle partecipate sono contenute nell'art. 20 e nell'art. 24;

le disposizioni contenute nell'art. 25 attengono alla verifica delle eventuali eccedenze di personale, sulla cui base le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l'art. 26, in materia di disposizioni transitorie, dispone l'obbligo per le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il ((31 luglio 2017)); per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017;

Ciò premesso,

Considerato che questo Ente, per la gestione dei rifiuti, ha aderito all'Ambito Rifiuti Ottimale (ARO) "Alte Madonie" e ha allo scopo, in data 1/08/2014, costituito la Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" approvandone lo Statuto e l'atto costitutivo;

Vista la convenzione stipulata in data 05/10/2013, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., tra i Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciafani Bagni, Valledolmo per la costituzione dell'ARO Alte Madonie, di cui all'atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Gangi Rep. n.12/2013, registrato a Petralia Sottana in data 24/10/2013 n.163;

Visto l'atto integrativo della citata Convenzione, stipulato in data 15/01/2016, con il quale i Comuni di Alia e di Scillato hanno aderito all'ARO "Alte Madonie", giusta l'atto integrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Gangi Rep. n.68/2016, registrato a Termini Imerese in data 22/01/2016 Serie 1T n.216 ;

Visto che in data 01/08/2014 è stata costituita la Società Consortile a responsabilità limitata "AMA-Rifiuto è risorsa" giusta l'atto Rep. n. 1/248, Racc. n. 898, a rogito del notaio Stefano Puglisi, registrato a Palermo l'11/08/2014 al n. 8339- Serie 1T, e depositato stessa data alla C.C.I.A.A. di Palermo al n.49580 (iscritto il 13/8/2014);

Visto che successivamente alla costituzione della suddetta Società, i Comuni di Alia e di Scillato hanno aderito alla Società Consortile a responsabilità limitata "AMA- Rifiuto è risorsa";

Visto che con il trasferimento del ramo di azienda "Rifiuti" dalla Società "Alte Madonie ambiente Spa" in liquidazione alla Società "AMA- Rifiuto è risorsa Scarl" a decorrere dal 1° aprile 2017, il servizio Rifiuti è svolto dalla Società AMA-Rifiuto è risorsa Scarl rimanendo in capo alla Società Alte Madonie Ambiente Spa soltanto il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Balza di Cetta come sopra detto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 17/02/2017, con la quale questo Ente ha approvato lo Statuto e l'atto costitutivo della Società AMA-Rifiuto è risorsa Scarl;

Visto lo Statuto Societario in atto vigente;

Ritenuto dover procedere alle prescritte modifiche dello Statuto per adeguarne il contenuto alle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Ritenuto in particolare dover modificare i seguenti articoli come meglio nell'allegato schema:

6, co. 1, ultimo punto, (Erogazione dei servizi a favore dei comuni consorziati);

15, co 8 (Regolarità dell'Assemblea e votazione);

16, co. 1 , 2, (Organo di amministrazione);

22, co. 3, (Compenso amministratori);

24, co. 1, 8, 10, (Organo di controllo);

27 (Trasparenza) si inserisce e si ridetermina la numerazione degli articoli successivi;

Visti:

il D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.100/2017;

la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.97/2016;

il D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Sicilia;

Per le motivazioni sopra espresse,

PROPONE

Approvare le modifiche allo Statuto della Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" come da allegato schema:

6, co.1, ultimo punto, (Erogazione dei servizi a favore dei comuni consorziati);

15, co 8 (Regolarità dell'Assemblea e votazione);

16, co.1 , 2, (Organo di amministrazione);

22, co.3, (Compenso amministratori);

24, co.1, 8, 10, (Organo di controllo);

27 (Trasparenza) si inserisce e si ridetermina la numerazione degli articoli successivi;

Provvedere alla conseguente modifica statutaria;

Disporre la pubblicazione del presente atto come per legge;

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza.